



# COMUNE DI MOLA DI BARI

- Città Metropolitana di Bari -

SETTORE SERVIZI GENERALI

## **AVVISO PUBBLICO**

### **per la nomina del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Mola di Bari**

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 17/09/2024 è stato approvato il Regolamento del garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Mola di Bari;

ATTESO che l'articolo 4 dispone che:

- *“Il Garante dei diritti delle persone con disabilità è nominato dal Consiglio Comunale in seduta plenaria, a scrutinio segreto, tra le candidate e i candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo”*
- *“il competente Settore Servizi Generali, a seguito di apposito avviso pubblico, predispone un elenco di nominativi in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3 e lo sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale”.*

#### **Art. 1 - OGGETTO**

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui sopra, è pubblicato il presente avviso pubblico, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse a ricoprire il ruolo di Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Mola di Bari.

#### **Art. 2 - DESTINATARI**

È eleggibile al ruolo di Garante dei diritti delle persone con disabilità chi risulta in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a. diploma di laurea
- b. chiara competenza e comprovata esperienza nell'ambito dei diritti delle persone con disabilità;
- c. chi dia ampia garanzia di probità, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

Non è eleggibile al ruolo di Garante dei diritti delle persone con disabilità:



# COMUNE DI MOLA DI BARI

- Città Metropolitana di Bari -

## SETTORE SERVIZI GENERALI

1. chi è componente del Parlamento, della Giunta o del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali, di organismi esecutivi di enti del terzo settore nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
2. chi ha ricoperto la carica di sindaco o assessore comunale e siano trascorsi meno di due anni dalla fine del mandato;
3. chi è dipendente del comune, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale o lo è stato negli ultimi due anni;
4. chi è o è stato negli ultimi due anni amministratore di enti, fondazioni, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, amministratore o dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva o abbia ricevuto negli ultimi due anni a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità non può, in ogni caso, esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali che determinino conflitti di interessi con la funzione.

Al Garante dei diritti delle persone con disabilità si applicano, altresì, le cause di incompatibilità per la carica di Sindaco previste dall'articolo 63 del D.lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:

*“Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:*

*1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;*

*2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non*



# COMUNE DI MOLA DI BARI

- Città Metropolitana di Bari -

## SETTORE SERVIZI GENERALI

*superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

*3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;*

*4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino.*

*La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;*

*5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;*

*6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;*

*7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.*



# COMUNE DI MOLA DI BARI

- Città Metropolitana di Bari -

## SETTORE SERVIZI GENERALI

2. *L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.*

3. *L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato."*

### **Art. 3 - DURATA E REVOCA**

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Garante può essere revocato dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale, per gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge. La proposta di revoca, scritta e motivata, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale e deve essere notificata al Garante per i diritti delle persone con disabilità che potrà presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

Il Garante può, altresì, essere revocato dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata con la medesima maggioranza, nei casi in cui venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 267/2000.

### **Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

L'incarico di Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Mola di Bari ha carattere onorario ed è svolto a titolo gratuito. È prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute per lo svolgimento delle attività connesse alla carica.

### **Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda dovrà essere trasmessa, utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:

***caposettoreaffgenerali.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it.***



# COMUNE DI MOLA DI BARI

- Città Metropolitana di Bari -

**SETTORE SERVIZI GENERALI**

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura *“Avviso pubblico per la nomina del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Mola di Bari”*

## **Art. 6 - SCADENZA**

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al **14 marzo 2025**. Non saranno accettate istanze pervenute oltre tale termine, che si intende perentorio.

Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

## **Art. 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, contenente i titoli e le competenze richieste dal regolamento comunale e dettagliate nel precedente articolo 2;
2. copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente.

## **Art. 8 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

L'istruttoria delle domande pervenute è a cura del Settore Servizi Generali che, come previsto dall'articolo 4 comma 2 del regolamento, predispone un elenco dei richiedenti risultati in possesso dei requisiti richiesti e lo sottopone al Consiglio Comunale che provvede alla nomina.

## **Art. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla osservanza e all'attuazione delle prescrizioni di cui al presente avviso pubblico, sarà competente in modo esclusivo il Foro di Bari.

## **Art. 10 - PUBBLICITÀ**

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Mola di Bari, nella sezione *“Avvisi”*.

## **Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



# COMUNE DI MOLA DI BARI

- Città Metropolitana di Bari -

**SETTORE SERVIZI GENERALI**

I dati personali di cui questo Ente entrerà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento, saranno trattati nel rispetto del Codice approvato con D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni. Con la presente domanda il richiedente autorizza l'Amministrazione al trattamento dei propri dati personali.

I dati personali forniti al Comune di Mola di Bari verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche e per le finalità di trattamento dei dati personali dichiarate nel presente avviso.

I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa all'avviso saranno utilizzati per le finalità direttamente collegate al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati e per consentire al Titolare e ai Responsabili di istruire il presente procedimento.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

## **Art. 12 - INFORMAZIONI**

Il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Dott. Vito Griseta, Responsabile del Settore Servizi Generali.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica ordinaria:

*caposettoreaffgenerali@comune.moladibari.ba.it.*

Mola di Bari, 12 febbraio 2025

**Allegati:** Regolamento del garante dei diritti delle persone con disabilità.

Il Responsabile Settore Servizi Generali

Dott. Vito GRISETA